

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore della pittura e gessatura

## Modifica del 24 agosto 1999

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

### I

La seguente disposizione modificata del contratto collettivo di lavoro per il settore della pittura e gessatura, allegato al decreto del Consiglio federale del 17 novembre 1998<sup>1</sup>, è dichiarata d'obbligatorietà generale<sup>2</sup>:

*Art. 19* Contributo per le spese di esecuzione

### II

La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 1999 e ha effetto sino al 31 marzo 2001.

24 agosto 1999

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss

Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

<sup>1</sup> FF 1998 4472/73

<sup>2</sup> Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'EDMZ, 3003 Berna.